



Prot. n. 32775

Ord. n. 110

OGGETTO: Palio 2 luglio 2022 – Procedimento a carico del fantino Antonio Francesco Mula detto Shardana.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 95 del 24 ottobre c.a., prot. n. 87660, con il quale, a norma dell'art. 99 co. 4, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Antonio Francesco Mula detto Shardana (d'ora in avanti Antonio Francesco Mula detto Shardana), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 25 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Shardana ha presentato memoria (prot. n. 89373) a propria difesa;

Considerato che in detta memoria Shardana ha sostenuto che:

- a) "si ritiene che l'addebito non trovi giustificazione nel Regolamento ... sia infondato ... eccessivo e ... penalizzante rispetto al comportamento ... tenuto";
- b) dalla "lettura della ... relazione non emerge alcuna osservazione ... che possa far presumere l'esistenza di ... circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti";
- c) "Nella pagina 15 della Relazione ... appare scritto esclusivamente: Il Valdimontone rimaneva alcuni secondi al canape ed al secondo giro a San Martino cadeva ai materassi ... Quanto trascritto nella Relazione ... non appare una circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti ... in passato il fantino di una contrada che non prende il tempo della mossa e si attarda nella partenza per qualche secondo ha mai subito un provvedimento disciplinare";
- d) "L'addebito riferisce di una possibile violazione dell'art. 64 ... che fa divieto ai fantini di rimanere al canape ...per estraniarsi dalla corsa ... Si ritiene che ... il sottoscritto ... non abbia tenuto volontariamente alcuno dei comportamenti vietati dall'art. 64 comma 2 e pertanto non debba ritenersi passibile di alcuna delle sanzioni dell'art. 99". Shardana ha ricostruito le fasi della mossa, accompagnate da immagini fotografiche, nel ribadire la sua partecipazione alla corsa dopo che il proprio cavallo "scarta ... si gira dapprima verso il secondo canape e poi verso il Verrocchio per prendere la corsa";
- e) "L'art. 64 comma 2 ... intende sanzionare il fantino che con lo scopo preciso e volontario di astenersi dalla corsa o per far correre il cavallo scosso, rimanga fermo al canape o scenda da cavallo all'atto della mossa. Ciò non è accaduto in occasione della mossa ... pertanto non può essere sanzionato per un comportamento che non ha tenuto. Lo stesso riferimento alla immediatezza ... fa intendere ... un comportamento che non si concilia con il termine astenersi dalla carriera, che è quello ... previsto come da sanzionare";

f) “Appare palese ... che il sottoscritto ... sia stato costretto a rimanere alcuni secondi al canape in quanto ... si è trovato la strada completamente chiusa ed ostruita”;

g) “Il dirigersi verso il Verrocchio non è da ritenersi un comportamento ... irrispettoso verso il Mossiere... E' invece da ritenersi la conseguenza e del comportamento istintivo del cavallo e di quello obbligatorio del fantino per poter partecipare ... alla Carriera”. Shardana ha “ritenuto che la mossa ... non potesse essere ritenuta valida” e, dopo considerazioni che riguardano le fasi concitate dalla mossa sposta l'attenzione sul comportamento del Mossiere che, a detta di Shardana, “si è soffermato sul Verrocchio con l'apparente intenzione di invalidare la mossa sino a che, stratonato da un Funzionario di Pubblica Sicurezza, è stato trasferito in altra sede ... il sottoscritto ha compreso che la partenza ... fosse da ritenersi valida soltanto quando con il cavallo riottoso a partire e rivolto verso il Verrocchio si è accorto che il Mossiere non avrebbe invalidato la mossa ... A questo punto attuate le manovre per mettere il cavallo nella giusta traiettoria il sottoscritto ha partecipato alla corsa”;

h) nella parte conclusiva Shardana chiede “di voler giudicare il comportamento ... non contrario al disposto dell'art. 64... o comunque tale da non meritare alcuna sanzione”.

L'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, co. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione l'articolata memoria di Shardana, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 95 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

1) per primo è opportuno confermare che l'addebito formulato non riguarda la non partecipazione alla carriera, ma solo il fatto che Shardana non si è messo con immediatezza in corsa preferendo prima dirigersi verso il Verrocchio; da questa puntualizzazione emergono le successive considerazioni;

2) contrariamente a quanto sostenuto al punto a) l'addebito è fondato in quanto il filmato, allegato all'addebito notificato a Shardana, dimostra con chiarezza il comportamento tenuto: anziché porsi in carriera ha preferito dirigersi verso il Verrocchio;

3) non corrisponde a verità quanto contenuto al punto b). Il rilievo dei Deputati esiste nella pagina 15, citata più avanti da Shardana, dove si fa cenno ad “alcuni secondi”. Per quantificare questi “alcuni secondi” l'A.D. ne ha calcolati ben 5, sufficienti, come dimostra il filmato, a girare appena il cavallo verso il secondo canape e dirigersi poi verso il Verrocchio per tutta la lunghezza del canape prima di mettersi in carriera;

4) in merito al punto c), come già accennato al precedente punto 3), il rilievo contenuto nella Relazione è giusto; come è giusta la considerazione che in passato, da quando è insediata l'attuale Amministrazione Comunale, nessun fantino abbia subito sanzioni per essere rimasto al canape. Al contempo valgano le considerazioni contenute nella richiamata delibera della Giunta Comunale n. 435/2018;

5) in merito al punto d) le osservazioni di Shardana sulla genesi del comma 2 dell'art. 64 verranno esaminate nel successivo punto, mentre al momento è opportuno evidenziare che non è il cavallo che si dirige verso il Verrocchio ma è lo stesso Shardana che lo indirizza lungo tutto il tragitto del canape;

6) in merito al punto e) il comma 2 dell'art. 64 racchiude in successione una serie di comportamenti vietati ai fantini perché non possono: (i) restare al canape; (ii) scendere da cavallo all'atto della mossa, per astenersi dalla corsa; (iii) far correre il cavallo scosso. Shardana, al contrario, ritiene che tali comportamenti non consentiti siano tra loro collegati. L'A.D con il termine usato (immediatezza) ha chiarito la violazione del punto (i) (restare al canape) per poi dirigersi verso il Verrocchio.;

7) in merito al punto f) la "strada completamente chiusa ed ostruita" viene confermata dal filmato, ma non costituisce attenuante sul fatto della direzione presa verso il Verrocchio;

8) in merito al punto g) risulta condivisibile che il comportamento non sia inquadrabile in un atteggiamento irrispettoso verso il Mossiere, altrimenti la contestazione avrebbe assunto altra forma;

9) in merito al punto h) le richieste di Shardana non possono essere accolte, poiché il suo comportamento primario è stato quello di indirizzarsi verso il Verrocchio per poi partecipare alla Carriera violando l'art. 87 che richiama il co. 2 dell'art. 64.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Shardana in occasione della mossa del Palio, come disposto dall'art. 99, co. 5;

PROPONE

a) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) ammonizione** per aver contravvenuto al disposto dell'art. 87 che richiama l'art. 65 co. 5;

b) di notificare, così come previsto dall'art. 99 co. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Antonio Mula detto Shardana assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 co. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, lì 14 novembre 2022

L'ASSESSORE DELEGATO
Luciano Fazzi



